

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 dicembre 2023, n. 1893

**L.R. 30 novembre 2021, n. 42 - art. 6, comma 1, lett. a) - Definizione delle modalità d'iscrizione e di tenuta del registro dei birrifici e microbirrifici artigianali e agricoli di cui all'art. 1, comma 2, lettera a). Approvazione schema di regolamento attuativo.**

L'Assessore allo Sviluppo Economico, Competitività, Attività economiche e consumatori, Politiche internazionali e commercio estero, Energia, Reti e infrastrutture materiali per lo sviluppo, Ricerca industriale e innovazione, Politiche giovanili, Alessandro Delli Noci, sulla base dell'istruttoria espletata dai Funzionari, confermata dalla Dirigente della Sezione Promozione del Commercio, Artigianato e Internazionalizzazione delle Imprese, riferisce quanto segue:

La Legge regionale n. 42 del 30 novembre 2021 ha la finalità di valorizzare e promuovere i prodotti e le attività dei produttori di birra artigianale e agricola pugliese, sostenendone i processi di lavorazione e valorizzando lo sviluppo delle materie prime utilizzate nella produzione, in considerazione anche dell'elevato valore economico del comparto che negli ultimi anni è stato caratterizzato da un forte sviluppo.

Per il raggiungimento di tale intento la Regione Puglia ha, tra altre cose, istituito, anche per fini conoscitivi e promozionali, il registro dei birrifici e microbirrifici artigianali e agricoli che hanno lo stabilimento di produzione in Puglia.

Nello specifico la Regione persegue l'intento di promuovere (art. 4 L.R. 42/21) la coltivazione e la lavorazione delle materie prime per la produzione della birra, sostenendone lo sviluppo, con riferimento in particolare alla filiera dei cereali da birra e del luppolo e alla qualità delle acque utilizzate. Altro obiettivo è quello di valorizzare (art. 5 L.R. 42/21) la birra artigianale ed agricola locale sostenendo attività ed iniziative anche d'informazione, e promuovendo l'organizzazione di percorsi di formazione ed educazione sulle adeguate proprietà nutrizionali e sul consumo consapevole della birra artigianale, alla ricerca di un giusto abbinamento tra le diverse tipologie dei prodotti brassicoli e le ricette tipiche del territorio pugliese.

Per il raggiungimento di tali intenti e finalità, la Regione Puglia ha previsto diversi interventi tra cui quello dell'adozione di un regolamento attuativo, come previsto dall'art. 6, comma 1, della legge su citata, attraverso il quale definire, tra le altre cose, le modalità di iscrizione e di tenuta del registro di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), affidandone la gestione al "Servizio delle Attività economiche" della Regione Puglia, ora Sezione "Promozione del commercio, artigianato ed internazionalizzazione delle imprese" del Dipartimento Sviluppo economico.

Si propone, pertanto, in attuazione del mandato del legislatore regionale previsto dall'art. 6, comma 1 della L.R. n. 42/2021 e in applicazione dell'art. 44 dello Statuto della Regione Puglia, l'approvazione dell'allegato schema di regolamento, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente "*Articolo 6, comma 1, lettera a) Legge Regionale 30 novembre 2021, n. 42 – Modalità d'iscrizione e tenuta del registro di cui all'art. 1, comma 2, lett.a)*".

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta regionale ai sensi delle leggi costituzionali nn. 1/99 e 3/2001 nonché dell'articolo 44, comma 1, dello Statuto della Regione Puglia.

#### **GARANZIE DI RISERVATEZZA**

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla Legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non

necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

- Viste:
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. del 03/07/2023 n. 938 del Registro delle Deliberazioni recante D.G.R. n. 302/2022 "Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio". Revisione degli allegati.

#### **Valutazione di impatto di genere**

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 302 del 07/03/2022.

L'impatto di genere stimato è:

- diretto
- indiretto
- neutro
- non rilevato

#### **COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrate che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi della dell'articolo 4 comma 4 lettera c) della L.R. n. 7/1997 e s.m.i., propone alla Giunta:

1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare lo schema di regolamento attuativo dell'articolo 6 comma 1 lettera a) della legge regionale 30 novembre 2021, n. 42 "Modalità di iscrizione e tenuta del registro dei birrifici e microbirrifici artigianali e agricoli", allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale;
3. di trasmettere lo schema di Regolamento approvato, a cura della Segreteria generale della Giunta Regionale, alla Commissione consiliare competente per materia per l'acquisizione, prima della definitiva approvazione, del parere preventivo obbligatorio non vincolante;
4. di dare atto che il regolamento allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale è costituito da n. 3 (tre) pagine;
5. di rinviare a successivo provvedimento, conseguente agli adempimenti previsti dall'art. 44, comma 2 della L.R. n. 7/2004, l'adozione definitiva del regolamento.
6. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario istruttore: Cristiano Gramatica

La Funzionaria P.O.: Milena Schirano

La Dirigente della Sezione: Francesca Zampano

La Direttrice del Dipartimento Sviluppo Economico, ai sensi degli artt. 18 e 20 del DPGR 22/2021, NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di deliberazione.

La Direttrice del Dipartimento Sviluppo Economico: Gianna Elisa Berlingiero

L'ASSESSORE proponente: Alessandro Delli Noci

### **LA GIUNTA REGIONALE**

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore allo Sviluppo Economico;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

### **D E L I B E R A**

1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare lo schema di regolamento attuativo dell'articolo 6 comma 1 lettera a) della legge regionale 30 novembre 2021, n. 42 "Modalità di iscrizione e tenuta del registro dei birrifici e microbirrifici artigianali e agricoli", allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale;
3. di trasmettere lo schema di Regolamento approvato, a cura della Segreteria generale della Giunta Regionale, alla Commissione consiliare competente per materia per l'acquisizione, prima della definitiva approvazione, del parere preventivo obbligatorio non vincolante;
4. di dare atto che il regolamento allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale è costituito da n. 3 (tre) pagine;
5. di rinviare a successivo provvedimento, conseguente agli adempimenti previsti dall'art. 44, comma 2 della L.R. n. 7/2004, l'adozione definitiva del regolamento.
6. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

**Il Segretario della Giunta**  
ANNA LOBOSCO

**Il Presidente della Giunta**  
RAFFAELE PIEMONTESE

Allegato A

**SCHEMA DI REGOLAMENTO**

**Regolamento attuativo dell'articolo 6 comma 1 lettera a) della legge regionale 30 novembre 2021, n. 42 "Modalità di iscrizione e tenuta del registro dei birrifici e microbirrifici artigianali e agricoli".**

**Art. 1****Registro dei birrifici e microbirrifici artigianali e agricoli e dei Mastri Birrai di Puglia**

1. Il registro dei birrifici e microbirrifici artigianali e agricoli è costituito da due sezioni:
  - a) sezione A: birrifici e microbirrifici artigianali;
  - b) sezione B: birrifici e microbirrifici agricoli.
2. All'interno del registro sono annotati anche i soggetti riconosciuti dalla Regione Puglia quali "Mastro birraio di Puglia" o "Mastra birraia di Puglia", in quanto in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 della legge regionale 30 novembre 2021, n. 42 (di seguito, l.r. n. 42/2021).
3. L'iscrizione nel registro non costituisce presupposto per lo svolgimento dell'attività di birrificio e microbirrificio. Le imprese che vantano sia l'iscrizione nel registro sia il riconoscimento quale Mastro Birraio o Mastra Birraia di Puglia possono utilizzare il marchio regionale "Birra artigianale di Puglia", come prescritto all'art. 6 comma 1, lett. c) della l.r. n. 42/2021, fermi restando gli ulteriori requisiti, le modalità, le forme e i limiti di utilizzo del marchio che la Giunta regionale definirà in separato provvedimento di dettaglio.
4. L'utilizzo del termine "artigianale", in riferimento a qualsivoglia tipologia di birrificio, è consentito in conformità alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l'artigianato) e della legge regionale 18 aprile 2023, n. 7 (Norme per lo sviluppo, la valorizzazione e la tutela dell'artigianato pugliese).

**Art. 2****Requisiti per l'iscrizione nella sezione A) del registro**

1. Possono essere iscritti nella sezione A) del registro dei birrifici, i piccoli birrifici indipendenti, come definiti dall'art. 2, comma primo, lettera c) della legge regionale 30 novembre 2021, n. 42, in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) sede di stabilimento di produzione della birra nel territorio della Regione Puglia;
  - b) iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) e P.IVA con codice di attività ATECO "11.05.0 produzione di birra";
  - c) indipendenza dal punto di vista giuridico ed economico da qualsiasi altro birrificio;
  - d) utilizzo di impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio;
  - e) assenza di operatività sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui;
  - f) produzione annua di birra artigianale non superiore alla quantità di 200.000 ettolitri, includendo in questo quantitativo le quantità di birra prodotte per conto di terzi;
  - g) iscrizione all'albo imprese artigiane della Regione Puglia ai sensi della legge regionale 18 aprile 2023, n.7.
2. La perdita di uno dei requisiti di cui al comma 1 comporta la cancellazione dal registro.
3. Nella sezione A) del registro, concernente i birrifici artigianali, vi è una sottosezione denominata "microbirrifici artigianali", nella quale sono iscritti i birrifici artigianali con i medesimi requisiti indicati al

comma 1, la cui produzione annua non superi i 10.000 ettolitri, includendo in questo quantitativo le quantità di birra prodotte per conto di terzi.

### **Art. 3**

#### **Requisiti per l'iscrizione nella sezione B) del registro**

1. Possono essere iscritte nella sezione B) del registro dei birrifici, le imprese agricole la cui attività di produzione della birra rientra tra le attività di cui al terzo comma dell'articolo 2135 "Imprenditore agricolo" del Codice Civile, e che siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) e) ed f) dell'art. 2 co. 1 nonché dei seguenti:

a) possesso del fascicolo aziendale elettronico aggiornato con le colture destinate alla produzione della birra;

b) utilizzo nel ciclo produttivo della birra di materie prime provenienti prevalentemente dalla coltivazione dei propri fondi, ai sensi e nel rispetto del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 5 agosto 2010 e ss.mm.ii "Individuazione dei beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse di cui all'art. 32, co. 2, lett. c) del testo unico delle imposte sui redditi".

2. La perdita di uno dei requisiti di cui al comma 1 comporta la cancellazione dal registro.

3. Nella sezione B) del registro, all'interno di apposita sottosezione denominata "microbirrifici agricoli", sono iscritti i birrifici agricoli aventi i requisiti indicati al comma 1, la cui produzione annua non superi i 10.000 ettolitri, includendo in questo quantitativo le quantità di birra prodotte per conto di terzi.

### **Art. 4**

#### **Pubblicità, gestione e tenuta del registro**

1. Il registro ha carattere pubblico ed è istituito in formato elettronico presso la Sezione Promozione del commercio, artigianato ed internazionalizzazione delle imprese del Dipartimento Sviluppo economico, già Servizio delle Attività economiche, che ne assicura la gestione e ne promuove la conoscenza. Il registro e i relativi aggiornamenti sono pubblicati sul sito istituzionale dell'ente e sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. La Sezione Promozione del commercio, artigianato ed internazionalizzazione delle imprese del Dipartimento Sviluppo Economico e la Sezione Competitività delle filiere agroalimentari del Dipartimento Agricoltura assicurano in modalità informatica la tenuta e l'aggiornamento, rispettivamente, della sezione A) e della sezione B) del registro provvedendo alla ricezione delle domande di iscrizione nelle sezioni del registro di rispettiva competenza, alla loro istruttoria ed alla verifica del possesso da parte dei birrifici e micro birrifici richiedenti dei requisiti oggettivi e soggettivi stabiliti rispettivamente dall'art. 2 e dall'art. 3. La Sezione Promozione del commercio provvede altresì alla ricezione delle domande per il riconoscimento del titolo di "Mastro birraio di Puglia" e di "Mastra birraia di Puglia".

### **Art. 5**

#### **Procedure di iscrizione nel registro**

1. Con determinazione del Dirigente della Sezione Promozione del commercio, artigianato ed internazionalizzazione delle imprese, del Dipartimento Sviluppo economico, adottata di concerto con il dirigente della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari del Dipartimento Agricoltura Sviluppo rurale ed ambientale, sono definite:

- le modalità di presentazione delle domande di iscrizione, la documentazione da allegare e la relativa modulistica;

- i termini, le modalità e i criteri per lo svolgimento dell'istruttoria;

- il termine e le modalità per l'adempimento dell'obbligo di comunicazione all'ente di eventuali modifiche dell'attività o del venir meno di alcuno dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui agli articoli 2 e 3.

2. L'istruttoria delle domande di iscrizione al registro è effettuata dalla Sezione del Dipartimento competente per materia che con determinazione dirigenziale dispone l'iscrizione nella pertinente sezione del registro, dandone comunicazione al richiedente.

#### **Art. 6**

##### **Aggiornamento del registro**

1. Le imprese iscritte al registro devono comunicare tempestivamente alla Sezione del Dipartimento competente ogni modifica o variazione che intervenga nell'attività, rispetto a quanto comunicato all'atto della domanda di iscrizione. La Sezione competente verifica il mantenimento dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2 e 3.

2. Ai fini della verifica del mantenimento dei requisiti, le Sezioni competenti per materia possono disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli presso le imprese iscritte nel registro regionale, anche a seguito di segnalazione da parte delle organizzazioni maggiormente rappresentative dei settori agroalimentare e della produzione di birra artigianale.

3. Il registro è aggiornato con cadenza periodica annuale, fatte salve le revisioni che intervengano in esito a istanze e comunicazioni delle imprese o a verifiche e cancellazioni disposte dall'ufficio.

#### **Art. 7**

##### **Cancellazione dal registro**

1. È disposta la cancellazione dal registro dei birrifici e microbirrifici artigianali e agricoli in caso di perdita anche di uno solo dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 o in caso di cessazione, di trasformazione o di trasferimento fuori dal territorio regionale dell'attività.

2. Il provvedimento dirigenziale che dispone la cancellazione è comunicato ai diretti interessati ed è reso pubblico tramite gli strumenti informativi a disposizione della Giunta regionale.

Il presente allegato è composto da n. 3 pagine.

**La Dirigente della Sezione  
Promozione del Commercio, Artigianato  
e Internazionalizzazione delle Imprese  
Francesca Zampano**

Zampano  
Francesca  
05.12.2023  
16:26:42  
UTC

